



Sentenza n. 21/C/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

in composizione monocratica

in funzione di G. U. P. ai sensi dell'art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato contro l'INPS il 6 dicembre 2023, iscritto al n. 13642/C del registro di segreteria, da [omissis] [omissis] (C.F.: [omissis]) nata a [omissis] il [omissis] [omissis] [omissis] e residente in [omissis] ([omissis]), Via [omissis] n. [omissis], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Siracusa, Viale S. Panagia n. 90, nonché alle pec avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it e elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it; UDITI alla pubblica udienza del 18 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Paola Paternoster, presente l'avv. Simona Garone per l'I.N.P.S. e nessuno per la ricorrente

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione collocata in quiescenza a carico dell'INPS Gestione ex INPDAP, ha dedotto di percepire un

trattamento di quiescenza (categoria VOCTPS, numero pensione 50644334) di importo lordo superiore ad € 4.203,05 lordi (sul cedolino di aprile 2024 è 4.406,70). che supera almeno otto volte il trattamento minimo INPS.

Ciò premesso, ha lamentato che la sua pensione diretta anticipata (ex-anzianità), liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° settembre 2022 sia stata calcolata, con notevole riduzione della perequazione automatica a causa delle limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 235, L. n. 197/2022, reiterante misure che si pongono nel solco delle previsioni precedenti (art. 1, comma 261, L. n. 145/2018 e L. n. 388/2000), che già limitavano l'adeguamento di alcune categorie di pensioni all'inflazione, determinando una sostanziale penalizzazione dei trattamenti di quiescenza di maggior importo.

L'art. 1 citato, infatti, stabilisce, per il triennio 2022-2024, con una discriminazione del tutto irragionevole, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia effettuata nella misura del cento per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e per quelli superiori in misura decrescente (fino al minimo del 32 per cento per gli importi superiori a dieci volte il minimo INPS).

La ricorrente ha sollevato censure di illegittimità incostituzionalità avverso la sfavorevole disposizione, in quanto si inserisce in un solco di continuità con altri, analoghi,

interventi normativi che hanno introdotto un meccanismo, con effetto limitativo dal 2012, che prevede l'indicizzazione piena soltanto per le pensioni più basse ad un certo limite e la rivalutazione parziale per quelle d'importo superiore (art. 24 D.L. n. 98/2011, art. 24 D.L. 201/2011, art. 1, comma 483, L. n. 147/2013, art.1 D.L. n. 65/2015, art. 1, comma 286, L. 208/2015, art. 1, comma 261, L. n. 145/2018), in violazione del principio di temporaneità degli interventi solidaristici. Rammenta che, in particolare, la L. n. 145/2018 aveva introdotto una modifica peggiorativa del meccanismo perequativo per 3 anni (2019-2021), ma la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della L. n. 145/2018, nella parte in cui stabiliva la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati imponendo un contributo di solidarietà per cinque anni (2019-2023) sulle pensioni superiori a 100.000 euro lordi, anziché <per la durata di tre anni>, facendo di conseguenza cessare il prelievo al 31 dicembre 2021 (cfr. Corte cost., sent. 9 novembre 2020 n. 234). Dal 1° gennaio 2022 si era pertanto tornati al sistema previsto dalla L. n. 388/2000, secondo le tre percentuali del 100%, del 90% e del 75% (stabilite per le fasce di importo, rispettivamente, fino a 4 volte il trattamento minimo, da 4 a 5 volte il trattamento minimo e oltre 5 volte il trattamento minimo), da applicare indicizzando il trattamento di pensione, scaglione per scaglione. Ma con la L. n. 197/2022, per il biennio 2023-2024 sono state

abolite le tre fasce e ne sono state introdotte sei, con un nuovo meccanismo di calcolo basato sulla rivalutazione dell'importo complessivo del trattamento, riducendosi in via progressiva l'indicizzazione di tutti i trattamenti che superano quattro volte il minimo INPS, con un decremento che produce un effetto di trascinamento che depotenzia il potere d'acquisto della pensione anche oltre il triennio, senza previsione alcuna di un meccanismo di recupero per il futuro; mentre allo scadere del biennio disciplinato dalla norma in questione la pensione dovrebbe essere ricalcolata dall'INPS in modo da riportare il trattamento alla consistenza che lo stesso avrebbe avuto se il 'raffreddamento della perequazione' non fosse mai stato effettuato. Al contrario, allo stato, le successive rivalutazioni sono calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato, rendendo il sacrificio patrimoniale del pensionato non transitorio ma permanente.

La parte ricorrente perciò chiede che sia sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 235, L. n. 197/2022 che travalica i limiti di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità per violazione degli articoli 3, 36 primo comma, 38 secondo comma e 136 della Cost. (lamentando un palese contrasto della nuova disposizione con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 234/2020), in quanto stabilizza nel tempo un meccanismo penalizzante che

impone sproporzionati sacrifici ad una certa categoria di pensionati, senza essere ancorato alla necessità di tutelare esigenze finanziarie specifiche ed esplicitate. La ricorrente rappresenta che l'INPS ha applicato la rivalutazione della sua pensione eccedente di otto volte il minimo INPS nella misura del 47% e non del 100% o comunque del 50% prevista in modo meno penalizzante dalla precedente L. n. 388/2000.

Lamenta che la L. n. 234/2021 abbia ripreso, sulla base di una generica esigenza di un risparmio di spesa, i più penalizzanti ed ingiusti criteri introdotti con la L. n. 147/2013, secondo cui la rivalutazione viene calcolata sulla base di percentuali decrescenti rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura della pensione. Per cui quanto più alta è l'inflazione, tanto più si abbassano le percentuali perequative di adeguamento al crescere del reddito (fino al 32%, con perdita di potere di acquisto oltre i due terzi dell'inflazione), con evidenti effetti sfavorevoli, considerato che si tratta di redditi medio-alti su cui già incide maggiormente anche il sistema fiscale (i pensionati con trattamento superante i 55.000,00 euro lordi annui di reddito, pur rappresentando meno del 5%, sostengono quasi il 40% del gettito Irpef totale del Paese), che vengono compressi da un intervento tanto reiterato negli anni da aver assunto una certa stabilità, mentre avrebbe dovuto essere una riduzione cui ricorrere come *estrema ratio*, considerato che il trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione

differita, deve essere garantito al pari di quest'ultima dai criteri di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), non consentendosi altrimenti al pensionato di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36 Cost.. Evidenzia come il sistema degli scaglioni comporti delle evidenti disparità di trattamento, per difformità dai principi comunitari di non discriminazione per ragioni di patrimonio o di età, di parità di trattamento ed integrazione socio-economica degli anziani, nonché di adeguatezza dei trattamenti retributivi e come la riduzione della perequazione si traduca in una sostanziale tassa "patrimoniale" sulle pensioni medio - alte, senza che ricorrano neppure i requisiti richiesti da un legittimo prelievo tributario. Rammenta che il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata, che è un diritto quesito, implica la conservazione del potere di acquisto delle somme percepite e viene invece irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non specificate nel provvedimento.

La ricorrente pertanto conclude chiedendo la riliquidazione della pensione illegittimamente ridotta sulla pensione mensile per gli anni 2022-2023-2024, con perequazione adeguata per il triennio e con condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze arretrate non corrisposte, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, o in via subordinata

che sia disposta, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del processo e con vittoria di spese da distrarsi in favore degli Avvocati Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti, dichiaratisi antistatari.

2. L'INPS si è costituito con memoria depositata il 7 aprile 2024 ed ha precisato che la pensionata percepisce all'aprile 2024 la pensione mensile lorda n. 50644334 di € 4.203.05 (€ 4.406.60 da aprile 2024) e che l'INPS nell'applicare la perequazione ha applicato il vigente art.1, comma 309, L. 197/2022 e non l'art 1, comma 235, della medesima legge, come più volte ripetuto nel ricorso avversario inconferente rispetto alla questione poiché riguardante la disciplina dei pagamenti presso ADER.

Ha affermato che “in materia di rapporti di durata, fra i quali si annovera il rapporto previdenziale, non si può discorrere di un affidamento legittimo nella loro immutabilità” (Corte cost., sent. n. 127/2015) e che la sospensione della perequazione si applica perché ora il sistema pensionistico ha necessità di un contributo di solidarietà da parte delle generazioni che sono già andate in pensione con una pensione di importo elevato, che viene riversato nel sistema previdenziale al fine di garantirne la sostenibilità e che si tratta di una sorta di contributo previdenziale eccezionale e transitorio, che non si cumula con la tassazione in quanto le somme non erogate abbattano

l'imponibile fiscale. Ha sostenuto che la misura trova la sua razionale giustificazione nell'esigenza pubblica di garantire la stabilità del sistema previdenziale nel suo complesso che rende la temporanea limitazione della rivalutazione del tutto congrua e legittima.

Ha contestato la violazione dell'art. 136 Cost. evidenziando che rispetto all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, la Corte Costituzionale ha emesso una pronuncia di rigetto e non di accoglimento della eccezione di incostituzionalità per cui il richiamo al 136 Cost. è inconferente e le eccezioni di incostituzionalità sollevate sono prive di rilevanza e manifestamente infondate anche sotto gli altri profili.

Ha precisato, inoltre, che la domanda delle differenze anche per l'anno 2022 è priva di fondatezza poiché l'art. 1 comma 309 attiene solo al biennio 2023 e 2024.

Ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza della domanda relativa al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria (non riconoscibile per i debiti di valuta, quale quello scaturente dall'obbligo restitutorio e comunque non supportata nella specie da idonea prova del maggior danno), poiché gli interessi legali dovuti sulle somme erogate dall'I.N.P.S. a titolo di prestazione previdenziale non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, L. 412/1991 e la eventuale condanna in relazione al pagamento degli accessori andrà quindi limitata alla maggior somma tra interessi legali e

rivalutazione monetaria. Ha quindi concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, L. n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), nonché la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.

DIRITTO

1. Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, cessata dal servizio il 31 agosto 2021, per limiti di età, percepisce, a decorrere dal 1° settembre 2021, la pensione ordinaria di vecchiaia pensione 50644334, liquidata con atto n. TR1032022000339 superiore a otto volte il minimo INPS e pari nel mese di marzo 2023 all'importo lordo di € 4.406,60 (netto di € 2.929,94). Risulta, altresì, che le decurtazioni sono state operate in applicazione della nuova normativa introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che all'art. 1 comma 309 prevede che, a decorrere dal 2023, "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro

volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il

trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS” ed al successivo comma 310 stabilisce che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un

incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.

2. È stata regolarmente presentata, con pec consegnata il 20 luglio 2023, la domanda amministrativa del 17 aprile 2023, che

costituisce condizione di procedibilità del presente giudizio, per cui la domanda è ammissibile e procedibile.

3. La perequazione automatica delle pensioni è stata introdotta con la L. n. 153/1969: dal primo gennaio di ciascun anno le pensioni erano aumentate, senza alcuna distinzione di importo, in misura pari all'aumento del costo della vita calcolata ai fini della scala mobile. Il meccanismo della perequazione automatica, intrinsecamente teso a salvaguardare il reale potere di acquisto delle pensioni dinanzi alla pressione inflazionistica per adeguarli all'aumento del costo della vita non risulta allo stato garantito dalla legge in misura piena per i pensionati con trattamenti più elevati per ragioni che il legislatore ritiene identificabili in esigenze di tutela della sostenibilità e stabilità del sistema previdenziale.

4. La nuova disposizione da ultimo dettata dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 ha ripristinato il meccanismo della rivalutazione sull'importo complessivo del trattamento e non più a scaglioni ed ha modulato la perequazione per sei fasce nei seguenti termini: 1) 100% di perequazione per i trattamenti pensionistici sino a quattro volte il trattamento minimo; 2) 85% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo; 3) 53% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo; 4) 47% per i trattamenti compresi tra sei e otto volte il trattamento minimo; 5) 37% per i trattamenti compresi tra otto

e dieci volte il trattamento minimo; 6) 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il trattamento minimo, per cui l'integrale perequazione del trattamento di pensione resta riconoscibile fino alla soglia non eccedente sei volte il trattamento minimo.

5. La ricorrente lamenta che la pronuncia di incostituzionalità resa sul precedente all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 dalla sentenza della Corte Costituzionale 9 novembre 2020 n. 234, che ha dichiarato irragionevole in quanto sproporzionata la durata quinquennale del prelievo del contributo di solidarietà, non può essere elusa da disposizioni quali le norme applicate al suo trattamento di quiescenza (L. 197/2022) che si pongono in contrasto con i principi espressi dalla Consulta, in quanto l'art. 136 Cost., preclude al legislatore di emanare una norma che costituisca non soltanto una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione e dichiarata incostituzionale, ma anche che miri a «perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» (Corte cost., sent. n. 223 del 1983; n. 88 del 1966) o “anche se indirettamente lo stesso risultato” (Corte cost., sent. n. 73 del 2013; n. 245 del 2012).

6. Sebbene riguardi la precedente norma di cui all'art. 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 la sentenza della Consulta 9 novembre 2020 n. 234, che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dei commi da 260 a 268 dell'art. 1 della L. 145/2018, ritenendo, tra le altre, infondate nel merito

le questioni sull'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. può ritenersi espressiva di principi che comunque si attagliano al caso in esame. Si tratta di una pronunzia che si colloca sul binario di precedenti rigorose sentenze emanate su analoghe normative (tra cui Corte Cost., sent. n. 70/2015; sent. n. 173/2016; sent. n. 250/2017). La Consulta, nella citata sentenza, ha preliminarmente ribadito il consolidato assunto che *“Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili”* e ha precisato che tale discrezionalità va comunque esercitata nell'ambito di criteri di ragionevolezza.

La legittimità costituzionale della normativa scrutinata è stata confermata sulla scorta della motivazione che *“L'intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualisti e proporzionati. Pertanto, tenuto anche conto che nel periodo considerato l'inflazione è stata marginale e che le*

previsioni indicano addirittura una situazione di tipo deflazionistico, può escludersi che la manovra di raffreddamento di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 abbia violato i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonostante l'effetto di "trascinamento" che essa può generare e l'esistenza di anteriori interventi sull'indicizzazione degli assegni".

E, riconosciuta natura endo-previdenziale e non tributaria del prelievo, si è precisato che esso rinviene la sua giustificazione nel fatto che *"Il quadro normativo evidenzia, pertanto, che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi. Tale motivazione appare in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo",* in funzione di contributo solidaristico al finanziamento di un riequilibrato riassetto progressivo del sistema delle pensioni di anzianità, a costo invariato (come già affermato in sent. n. 316/2010).

Per ragioni analoghe non risulta, allo stato, fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla parte ricorrente per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, 38, secondo comma e 136 Cost., poiché la riduzione della perequazione dei redditi pensionistici più alti è contenuta nell'ambito di un biennio e

non realizza una sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo. Inoltre, ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione “non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce” (Consulta, sent. n. 250/2017) e che “non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti” (Consulta, sent. n. 234/2020).

La Corte costituzionale ha sempre affermato che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (Corte cost., sent. n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sent. n. 234/2020 par. 15.2.1) e non sussiste alcun diritto quesito leso in quanto le pensioni più elevate non hanno mai goduto negli ultimi decenni di una integrale rivalutazione, a differenza delle pensioni di importo più basso, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (Corte cost.,

sentenza n. 234/2020).

7. Tenuto conto di tali chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, ogni censura di incostituzionalità delle disposizioni contenute nei commi 309 e 310 dell'art. 1 della legge 197/2022 risulta, allo stato, manifestamente infondata. Del resto il legislatore ha fornito motivazione delle sue scelte nella relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023, in cui ribadisce la stretta correlazione tra il comma 309 ed il comma 310, evidenziando che le maggiori economie strutturali conseguite grazie all'applicazione delle disposizioni sono necessarie in quanto "concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310" (cfr. a pagina 74 cit. rel.). Di seguito la relazione evidenzia che il precedente intervento di raffreddamento, di cui alla legge 160/2019 per il biennio 2020-2021, è risultato sostanzialmente inoperante, in quanto tale periodo è stato caratterizzato da tassi di inflazione prossimi allo

zero.

Né è plausibile ritenere che il raffreddamento del meccanismo perequativo dia luogo di fatto ad una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e destinata a reperire risorse per l'erario, come è tipico dei tributi. Secondo la giurisprudenza costituzionale tre sono gli elementi indefettibili che caratterizzano la fattispecie tributaria: “la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese” (in tal senso Corte cost., sentenze n. 219 e n. 154 del 2014). Inoltre il tributo consiste in un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (Corte cost., sent. n. 102/2008), mentre le forme di raffreddamento o di esclusione della rivalutazione delle pensioni non prevedono una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico e quindi non rivestono natura tributaria (Corte cost., sent. n. 70/2015 par. 4, n. 234/2020 par. 16).

Sicché fino a quando l'art. 1 commi 309 e 310 della legge 29

dicembre 2022, n. 197 risulta vigente ed inderogabilmente cogente, l'INPS non può che applicarlo e l'unica possibilità che residua ai pensionati elettori è quella di far valere la responsabilità politica del legislatore, sino a che non maturino i tempi e le condizioni per una eventuale riproposizione della questione a livello giurisdizionale.

8. Ne discende il rigetto del ricorso.

9. Considerata la natura tecnicamente complessa della questione previdenziale, sussistono giusti motivi per operare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria,

rigetta

il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Manda alla segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 26 aprile 2024.

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che - a cura della Segreteria - venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 e, visto l'art. 85, comma 5, d. l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, dispone che del dispositivo sia data tempestiva notizia alle parti costituite, con comunicazione inviata a mezzo PEC.

Il Giudice Unico

Cons. Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)